

LA LEGGE SULLA FAMIGLIA

*"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini di Puglia"*

LA VERSIONE DEFINITIVA DELL'ARTICOLO 22 COMMA 2

Ai fini della presente legge, gli interventi destinati alla famiglia secondo il principio dell'articolo 29 della Costituzione, sono estesi ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune.

Salvo che per le persone da parentela e affinità, per convivenza abituale e continuativa si intende la convivenza tra due o più persone che perduri da non meno di due anni